

COMMISSIONE VI
FINANZE E TESORO

55.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 12 MAGGIO 1971

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE VICENTINI

INDICE

	PAG.
Disegno di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):	
Proroga della gestione del servizio tesoreria statale (3392)	749
PRESIDENTE	749, 751, 752
AZZARO	752
BORGHI, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	752
PANDOLFI, <i>Relatore</i>	749, 751
RAFFAELLI	751
SANTAGATI	751, 752
Disegno di legge (<i>Seguito della discussione e approvazione</i>):	
Aumento degli stanziamenti per la concessione delle provvidenze previste dalla legge 13 febbraio 1952, n. 50, e successive modifiche, a favore delle imprese industriali, commerciali ed artigiane danneggiate o distrutte a seguito di pubbliche calamità (3327)	753
PRESIDENTE	753
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	753

Discussione del disegno di legge: Proroga della gestione del servizio di tesoreria statale (3299).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Proroga della gestione del servizio di tesoreria statale ».

L'onorevole Pandolfi ha facoltà di svolgere la relazione.

PANDOLFI, *Relatore*. Il disegno di legge al nostro esame ha per oggetto la proroga della gestione del servizio di tesoreria statale che, come noto, è affidato, a partire dal 1894, alla Banca d'Italia.

Vorrei anzitutto dar conto, sia pure brevemente, dei precedenti legislativi del provvedimento in discussione, cominciando dal decreto ministeriale 31 dicembre 1936, il quale, all'articolo 4, stabiliva che la gestione del servizio di tesoreria provinciale era affidato alla Banca d'Italia fino al 31 dicembre 1950. Successivamente, con la legge 11 maggio 1951, n. 425, detto termine fu prorogato al 31 dicembre 1960 e, nel contempo, il Tesoro fu autorizzato a stipulare le necessarie convenzioni con la banca centrale. Infine, con la legge 22 dicembre 1960, n. 1562, si provvede a prorogare ulteriormente il termine in questione al 31 dicembre 1970, ferma restando ogni altra disposizione e pattuizione (quindi, in modo particolare, la convenzione tra il Tesoro e la banca centrale, diretta a regolare la materia).

La seduta comincia alle 10.

PATRINI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Essendo scaduto anche il termine previsto nella legge n. 1562 del 1960, il Governo ha presentato il disegno di legge n. 3299, che stabilisce una ulteriore proroga, al 31 dicembre 1980, per l'affidamento alla Banca d'Italia della gestione del servizio di tesoreria.

Mi si consenta, ora, di illustrare le principali disposizioni di carattere regolamentare che disciplinano il servizio di tesoreria gestito dalla Banca d'Italia. Innanzitutto, ricordo che l'articolo 43 dello statuto della Banca d'Italia (approvato con regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067, e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1948, n. 482) prevede espressamente la gestione di detto servizio, la quale viene poi disciplinata — quanto alle sue modalità — da una serie di altre norme. La più importante fra di esse è costituita dal regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, che si occupa del servizio in questione nell'articolo 202; sono poi da menzionare le istruzioni generali sui servizi del tesoro, approvate con decreto ministeriale 30 giugno 1939 (e in particolare gli articoli 111 e 112); infine occorre rifarsi al regolamento per il servizio di tesoreria, approvato con regio decreto 15 gennaio 1895, n. 16, per la parte tuttora in vigore.

Nell'articolo 1 del disegno di legge in esame è detto che il termine per l'affidamento alla Banca d'Italia del servizio di tesoreria provinciale, viene prorogato al 31 dicembre 1980, « ferma restando ogni altra disposizione e pattuizione relativa al servizio medesimo ». Ritengo opportuno, pertanto, dopo aver completato l'esame delle disposizioni vigenti in materia, accennare rapidamente alle « pattuizioni ». Esse sono rappresentate, sostanzialmente, dalle convenzioni tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia, l'ultima delle quali — quella tuttora vigente — risale al 28 maggio 1957, ed è stata approvata con decreto ministeriale 30 giugno 1957. Essa riproduce, naturalmente con importanti variazioni, lo schema della convenzione originaria, che risale al 30 ottobre 1894 e che rappresenta uno dei documenti fondamentali nella storia della nostra banca centrale. La Banca d'Italia venne istituita nel 1893, come società anonima, a seguito della fusione della Banca nazionale nel Regno, con la Banca nazionale toscana e la Banca toscana di credito; condivideva allora il privilegio dell'emissione con il Banco di Napoli ed il Banco di Sicilia: questo fino al 1926.

È interessante per il nostro oggetto esaminare la convenzione del 1894, che è un documento storico di grande importanza e reca la firma di Sidney Sonnino, ministro del tesoro, e dell'ingegnere Giuseppe Marchiori, direttore generale della Banca d'Italia, nonché di due protagonisti che ebbero una parte notevole nella successiva storia del paese: Antonio Salandra, allora sottosegretario di Stato per il tesoro e, Bonaldo Stringher, direttore generale del tesoro, cui si deve la prima legge bancaria del nostro Stato e che per un triennio fu governatore della Banca d'Italia.

I primi otto articoli di questa convenzione riguardano la liquidazione della Banca Romana che fu assunta dalla Banca d'Italia, ai sensi della legge 10 agosto 1893, n. 449; il documento si colloca a metà del tempestosissimo anno 1893 che vide, a seguito dello scandalo della Banca Romana, la caduta del primo Ministero Giolitti, cui successe il Ministero Crispi.

La Banca Romana, di estrazione belgo-francese, era diventata la Banca pontificia e, dopo il 1870, fu fra le banche che ebbero il privilegio dell'emissione. La Banca d'Italia nasce quindi nel contesto dei numerosi provvedimenti di risanamento della situazione bancaria di allora.

I successivi articoli della Convenzione del '94 riguardano l'affidamento alla Banca d'Italia del servizio di tesoreria statale e si disporse allora che questo servizio durasse dal 1° febbraio 1895 al 31 dicembre 1912. L'articolo 10 prevedeva la malleveria di 50 milioni in titoli di Stato, elevabili a 90 nello spazio di sei anni. La malleveria è stata naturalmente abolita. L'articolo 11 regolava la materia delle anticipazioni ordinarie della Banca d'Italia al tesoro. L'articolo 12 prevedeva una dotazione permanente di 30 milioni da parte del tesoro alla Banca d'Italia come fondo cassa per l'espletamento del servizio.

Guardiamo ora la convenzione del 28 marzo 1957, firmata dall'allora ministro Medici e dall'allora governatore della Banca d'Italia Menichella, approvata con decreto 30 giugno 1957, che tuttora regola la materia.

L'articolo 3 stabilisce che particolari servizi possano essere affidati, nell'ambito della gestione di tesoreria, ad altri istituti di credito e anche ad altre amministrazioni statali, come l'amministrazione delle poste, sempre con congruo preavviso alla Banca d'Italia. L'articolo 4 sancisce il dovere di custodia degli effetti pubblici dell'amministrazione della Cassa depositi e prestiti. L'articolo 5 stabilisce che nessuna malleveria o cauzione è do-

vuta dalla Banca d'Italia al tesoro, modificando quindi quanto disposto dall'originaria convenzione. L'articolo 6 fissa il tasso d'interesse per le anticipazioni ordinarie e straordinarie della Banca d'Italia al tesoro: la misura è stabilita nell'uno per cento, che inizialmente si intendeva al netto di imposta; in seguito, però, fu abolita la relativa clausola, per cui ora si intende al lordo di imposta. L'articolo 7 sancisce che nessuna dotazione permanente viene concessa dal tesoro alla Banca d'Italia come fondo di cassa per l'espletamento della gestione di tesoreria. L'articolo 8 stabilisce che sui saldi passivi in valuta metallica e cartacea, il tesoro corrisponde alla Banca d'Italia l'interesse dell'uno per cento, mentre sui saldi attivi globali del tesoro nei confronti della Banca d'Italia, viene corrisposto un interesse di due punti inferiore al saggio di sconto, e comunque non superiore al 2,5 per cento. Questo vuol dire che attualmente la Banca d'Italia corrisponde al tesoro un interesse (sull'eventuale saldo attivo dei conti intrattenuti fra il tesoro e la banca centrale) pari al 2,5 per cento.

RAFFAELLI. È un interesse troppo basso !

PANDOLFI, *Relatore*. L'articolo 9 stabilisce che la Banca d'Italia avvisi il tesoro qualora lo sbilancio a carico di quest'ultimo nel conto corrente intrattenuto con la banca centrale superi la misura del 15 per cento del totale; qualora il tesoro non provveda ad eliminare questa situazione entro venti giorni, la Banca d'Italia può sospendere l'attuazione dei pagamenti relativi alla gestione del servizio di tesoreria. L'articolo 10 prevede che la Banca d'Italia rilasci certificati doganali a fronte del pagamento di dazi di importazione: anche questo, ovviamente, è un aspetto importante del servizio esplicato dall'istituto di emissione per conto dello Stato.

Secondo l'articolo 14, la misura del rimborso delle spese per il servizio di tesoreria provinciale è stabilita da apposita convenzione annuale. A questo proposito, mi sono premurato di procurarmi il testo della più recente di tali convenzioni annuali, cioè quella che reca la data del 13 marzo 1971, stipulata tra il ministro del tesoro, Ferrari Aggradi, ed il governatore della Banca d'Italia, Carli. Tale convenzione stabilisce, in primo luogo, che per le spese di gestione del servizio relativo all'anno 1970 viene corrisposta alla Banca centrale la somma di lire un miliardo e ottocento novanta milioni. È da notare che si

tratta della stessa cifra che è rimasta in vigore dal 1947 al 1969, pur essendo nel frattempo notevolmente variato il valore della moneta. In secondo luogo, la convenzione del 13 marzo 1971 conferma la misura dell'uno per cento per l'interesse sui tre conti che la banca centrale intrattiene con il tesoro, e precisamente: per il conto delle anticipazioni della Banca d'Italia al tesoro (si tratta, per così dire, di un conto « a senso unico », che non rientra quindi nel novero dei cosiddetti conti correnti); per il conto corrente di tesoreria, che è il conto fondamentale che riguarda le tesorerie statali e provinciali e per il conto corrente dei dazi doganali.

Queste, quindi, sono le disposizioni patrizie vigenti tra la Banca d'Italia e il tesoro, nel quadro delle prescrizioni legislative prima citate.

Citerò ora qualche dato statistico. Nel 1969 il movimento delle sezioni di tesoreria (una per ogni provincia) è stato pari a lire 10.073.545.000.000 per gli incassi, ed a lire 7.800.982.000.000 per i pagamenti: le proporzioni si invertono per quanto attiene ai conti della tesoreria centrale, che fanno registrare un movimento di lire 1.561.256.000.000 per gli incassi e di lire 3.086.782.000.000 per i pagamenti. Il totale generale, tenuto conto di storni e rettifiche, registra così un importo di lire 11.634.660.000.000 per gli incassi e di lire 10.887.611.000.000 per i pagamenti, con un saldo attivo di cassa.

I dati statistici ora citati sono molto interessanti, in quanto consentono di tenere sotto controllo, anche nelle sue componenti e disaggregazioni territoriali, l'andamento di cassa del bilancio dello Stato. Tali dati sono contenuti in una tabella che è allegata annualmente alla relazione del governatore della Banca d'Italia ai partecipanti.

Concludo così la mia esposizione illustrativa in merito al provvedimento in discussione esprimendo su di esso un parere favorevole e raccomandandolo all'approvazione dei colleghi.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali del progetto.

SANTAGATI. Debbo esprimere tutta la mia ammirazione per l'ampia ed esauriente esposizione del relatore, che è riuscito a nobilitare, in un certo senso, la « leggina » sottoposta al nostro esame. E volentieri do atto al collega Pandolfi di averci riportato, con i suoi puntuali richiami, ad un'epoca storica ormai

lontana ma tale da suscitare ancora oggi il nostro interesse: un'epoca, in cui uno scandalo poteva determinare la caduta di un Governo. Oggi di quell'era favolosa rimane soltanto il ricordo.

AZZARO. Però in quell'epoca era possibile che diventasse Presidente del Consiglio una persona che aveva in banca una cambiale di duemila lire, andata in protesto! Io, quindi, non parlerei proprio di periodo aureo!

SANTAGATI. Riconosciamo che duemila lire erano, a quei tempi, una somma rilevante. Però il fatto è che al giorno d'oggi non accade più che un Governo sia costretto a dimettersi a causa di uno scandalo.

Tornando all'oggetto della discussione, premesso che sono in linea di massima favorevole al provvedimento propostoci, non posso tuttavia esimermi dal fare due rilievi, uno di natura tecnica, l'altro più strettamente di merito.

La prima osservazione si riferisce al poco corretto costume — da parte del Governo — di presentare al Parlamento quei provvedimenti che sono necessari per l'ordinaria attività dello Stato con molto ritardo rispetto ai termini prescritti, sicché diviene necessario far ricorso alla retroattività. Nella fattispecie, è facile rilevare che, mentre il termine ultimo per la gestione del servizio di tesoreria statale da parte della Banca d'Italia scadeva il 31 dicembre 1970, il disegno di legge che dispone l'ulteriore proroga di tale gestione è stato presentato alla Camera soltanto in data 8 aprile 1971. Per questa volta, quindi, non può valere neppure il pretesto — solitamente addotto dal Governo — della lentezza con cui il Parlamento procede all'approvazione dei provvedimenti sottoposti al suo esame. Non si comprende per quale motivo si sia tardato tanto ad approntare un progetto di legge di questa natura, sul quale certo non era da prevedersi un dibattito acceso o polemico. Al punto in cui siamo, tuttavia, non resta che accettare il testo governativo, il quale dispone, all'articolo 2, una sanatoria per il periodo intercorrente tra la scadenza dei precedenti termini e l'approvazione del provvedimento di proroga.

Il secondo rilievo attiene al merito del provvedimento, e più precisamente al sistema di gestione cui esso si riferisce. Abbiamo appreso dal relatore che tale sistema vige dal 1894: ancora una volta, quindi, non rimane

che prendere atto del fatto che in Italia non esiste niente di più duraturo del provvisorio, perché questo provvedimento, sempre rinnovabile, è arrivato felicemente ai 75 anni di vita e gli si concedono altri 10 anni di proroga per farlo navigare felicemente verso i cento.

Data questa esperienza ultrasettantacinquennale, mi domando se non sia utile sostituire la proroga con una regolamentazione permanente della materia *de qua*, salvo che una legge successiva non ritenga opportuno — per il mutare di posizioni o per ragioni di sviluppo tecnico — modificarla. Quindi, pur non facendo obiezioni a questa proroga, avrei visto meglio una legge che avesse sistemato definitivamente la materia, a meno che non ostino fatti che esulano dalla mia possibilità di giudizio e per cui sarei grato al Governo se me li esponesse.

Con queste osservazioni e con questi rilievi, mi dichiaro favorevole al provvedimento.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

BORGHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo raccomanda l'approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Poiché non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne data lettura:

ART. 1.

Il termine stabilito con l'articolo 1 della legge 11 maggio 1951, n. 425, per il servizio di tesoreria provinciale, affidato alla Banca d'Italia, prorogato al 31 dicembre 1970 con legge 22 dicembre 1960, n. 1562, è ulteriormente prorogato ferma restando ogni altra disposizione e pattuizione relativa al servizio medesimo, al 31 dicembre 1980.

(È approvato).

ART. 2.

La presente legge ha efficacia dal 1° gennaio 1971.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge: Aumento degli stanziamenti per la concessione delle provvidenze previste dalla legge 13 febbraio 1952, n. 50, e successive modifiche, a favore delle imprese industriali, commerciali ed artigiane danneggiate o distrutte a seguito di pubbliche calamità (3227).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Aumento degli stanziamenti per la concessione delle provvidenze previste dalla legge 13 febbraio 1952, n. 50, e successive modifiche, a favore delle imprese industriali, commerciali ed artigiane danneggiate o distrutte a seguito di pubbliche calamità ».

Come gli onorevoli colleghi ricordano, avevamo esaurito la discussione generale e avevamo rinviato l'esame degli articoli in attesa del parere della Commissione bilancio, che ora ci è pervenuto in senso favorevole.

Passiamo agli articoli.

Non essendo stati presentati emendamenti porrò direttamente in votazione gli articoli dopo averne dato lettura.

ART. 1.

Il limite di spesa di lire 6.050 milioni previsto dal secondo comma dell'articolo 1 della legge 22 febbraio 1968, n. 115, per l'applicazione delle provvidenze di cui all'articolo 5 del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, è elevato a lire 7.050 milioni.

La maggiore spesa prevista dal precedente comma sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

(È approvato).

ART. 2.

All'onere di lire 1.000.000.000, previsto dal precedente articolo 1, si provvede a carico del fondo iscritto al capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'anno finanziario 1970, riguardante il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge oggi esaminati.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Proroga della gestione del servizio di Tesoreria statale » (3299):

Presenti e votanti	28
Maggioranza	15
Voti favorevoli	28
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Disegno di legge: « Aumento degli stanziamenti per la concessione delle provvidenze previste dalla legge 13 febbraio 1952, n. 50, e successive modifiche, a favore delle imprese industriali, commerciali ed artigiane danneggiate o distrutte a seguito di pubbliche calamità » (3227):

Presenti	28
Votanti	22
Astenuti	6
Maggioranza	12
Voti favorevoli	22
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Abelli, Azzaro, Beccaria, Bima, Botta, Castellucci, Catella, Ciampaglia, Cirillo, Colombo Vittorino, De Ponti, Di Leo, Giglia, Giovannini, Martelli, Miroglio, Napolitano Francesco, Niccolai Cesarino, Nicolini, Pandolfi, Patrini, Perdonà, Raffaelli, Santagati, Santi, Vespignani, Vicentini, Zamberletti.

Si sono astenuti sul provvedimento n. 3227:

Cirillo, Giovannini, Martelli, Niccolai Cesarino, Raffaelli, Vespignani.

La seduta termina alle 10,40.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. GIORGIO SPADOLINI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
Dott. ANTONIO MACCANICO